



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.

“Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell’11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all’Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)”

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale *“il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma”*;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante *“Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”*, come modificata dall'Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;
- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*; e
- c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*;
- d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”*;
- e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”*;
- f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*;

Vista l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

Vista l’Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante *“Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021”*;

Vista la nota dell’USR Lazio avente ad oggetto *“Rifacimento delle OO.UU. nel territorio di Amatrice. Richiesta incremento del finanziamento di 25.208.263,23 €”*, acquisita agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. CGRTS-0046545-A-24/11/2025, con cui si richiede, in ragione dell’urgenza e indifferibilità di procedere alla ricostruzione nel Comune di Amatrice, l’incremento di Euro 25.208.263,23, calcolato su base parametrica, per il completamento degli interventi finalizzati in parte alla costruzione del nuovo collettore previsto nel Lotto n. 1 - Salaria ed in parte per il rifacimento delle opere di urbanizzazioni interne ad un primo gruppo di frazioni: Ferrazza, Fiumatella, Francucciano, Retrosi, Capricchia, Cossara, San Martino, Scai e Varoni, Collegentile, Sant’Angelo, Sommati, Torrita e Torritella, Macchia, indicando quale soggetto attuatore l’USR Lazio;

Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Amatrice, dall’USR Lazio e dalla struttura del Sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente Ordinanza;

Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell’intervento ai fini della ripresa socio-economica del territorio e del contrasto allo spopolamento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e,

per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo aggiuntivo di Euro 25.208.263,23;

Ritenuto di modificare di conseguenza l'Ordinanza speciale n. 42 del 2022, all'articolo 1, comma 1, provvedendo a coordinare gli interventi già previsti in relazione alla loro attuazione per lotti unitari ed agli incrementi di costo registratisi a seguito dello sviluppo della progettazione;

Vista l'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "*Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), relativo a "*intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico, importo stimato pari a 5.250.000,00 euro*";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18/07/2025 con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TURP, gli elaborati aggiornati del PSR Amatrice centro storico;

Considerato che l'iter di definitiva approvazione del suddetto PSR è in corso di perfezionamento da parte della Conferenza Permanente;

Visto che le previsioni di cui al suddetto PSR ridisegnano l'assetto urbanistico ed edilizio dell'area con previsioni che richiedono un'armonizzazione degli interventi precedentemente preventivati e che, in relazione a tale necessità, sono pervenute dall'USR Lazio le note sotto riportate;

Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto "*Estensione dell'intervento di costruzione nuovo parcheggio multipiano all'area limitrofa. Richiesta incremento del finanziamento*", acquisita agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. CGRTS-0042754-A-03/11/2025, con la quale si propone l'estensione dell'intervento di costruzione del nuovo parcheggio multipiano all'area limitrofa, con conseguente aumento del finanziamento da Euro 5.250.000,00 ad Euro 11.210.000,00, con un incremento pari a Euro 5.960.000,00;

Dato atto che dal suddetto PSR si rileva che l'area interessata dalla realizzazione del parcheggio multipiano è caratterizzata dalla presenza di particolari componenti urbane storiche, da una singolare conformazione morfologica e connotazione paesaggistica, nonché da aree limitrofe che, per le conseguenze del sisma o per lo stato attuale in cui versano, richiedono un ridisegno, rappresentando un'opportunità di trasformazione per una complessiva operazione di rigenerazione urbana.

Considerato che, rispetto alla fase di predisposizione del PSR previgente, sono emersi nuovi elementi, tra i quali il fatto che il parcheggio multipiano, previsto nell'avvallamento a sud delle Mura Urbiche, è limitrofo ad un parcheggio pubblico a raso posto ad una quota superiore e che tale conformazione comporta la riconfigurazione e il rimodellamento dell'intero sito per garantire un corretto inserimento paesaggistico e realizzare un nuovo sistema di spazi verdi e di percorsi pedonali di fruizione e connessione urbana;

Considerata inoltre la riqualificazione degli spazi pubblici che dall'area del parcheggio conducono alla Via S. Muzii e alle limitrofe strutture pubbliche (Auditorium della Laga, Casa della Montagna, Parco Comunale Padre Minozzi, Istituto Alberghiero in costruzione, sede temporanea del Comune);

Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di disporre un incremento dell'importo finanziato pari a Euro 5.960.000,00, modificando conseguentemente l'Ordinanza n. 112 del 2025;

Vista l'Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 e, in particolare, l'intervento di cui all'Allegato

A, id. 69, relativo ad *“Interventi di consolidamento del versante a monte Località Pinaco-Arafranca”*, finanziati per l’importo di 200.000,00;

Vista la nota dell’USR Lazio acquisita agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. CGRTS-0850946-A-27/08/2025, con la quale si trasmette la determinazione n. A01775 del 20/08/2025 avente per oggetto *“Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022, intervento denominato “Consolidamento del versante a monte Località Pinaco-Arafranca” nel Comune di Amatrice (RI). CUP: C76F22000340001 - Cod.Inframob: P23.0089-0069. Determinazione del contributo ammissibile di € 210.000,00 a valere sul “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali”, ai sensi dell’art. 10, comma 5 dell’Ordinanza speciale n. 42/2022”* e si comunica l’ammissibilità della predetta richiesta di contributo integrativo per l’importo di ulteriori 210.000,00 euro;

Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell’intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l’effetto, di disporre un incremento dell’importo finanziato pari a Euro 210.000,00, modificando conseguentemente l’Ordinanza n. 42 del 2022 e i suoi allegati;

Vista l’Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante *“Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, recante *“Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza”*;

Vista l’Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante *“Modifiche all’Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021”, e all’Ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante “Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli”* e in particolare l’articolo 2, comma 1, recante *“Modifiche all’Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, ‘Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli’”*;

Vista la nota dell’USR Lazio avente ad oggetto il *“Piano progetto unitario dell’ambito territoriale denominato “Colle dei Venti”*”, acquisita agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. CGRTS-0043520-A-06/11/2025, con la quale si comunica che il Comune di Accumoli, con delibera consiliare n. 15 del 02/05/2025 ha formulato una nuova proposta di “area di atterraggio” per la frazione di San Giovanni e per alcuni edifici posti a margine del centro storico, considerando gli aspetti e le criticità emerse nei successivi approfondimenti dell’iniziale ipotesi del PSR vigente e che l’iter di aggiornamento del PSR è in corso di perfezionamento da parte della Conferenza Permanente;

Considerata la predetta nota dell’USR Lazio chiede di dare attuazione alla suddetta delocalizzazione, indicando quale Soggetto Attuatore dell’intervento l’USR Lazio medesimo, e proponendo allo scopo di unire i seguenti due interventi:

- articolo 2, comma 1, lettera b) dell’Ordinanza Speciale n. 38 del 2022, recante l’intervento *“Frazione San Giovanni: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilità, dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in € 3.037.900,00”*, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b) dell’Ordinanza Speciale n. 56 del 2023, con relativo stanziamento di Euro 3.418.535,78;

- articolo 2, comma 1, lettera c) dell'Ordinanza Speciale n. n. 56 del 2023 recante, l'intervento *“Capoluogo - zona di atterraggio presso l'area nuova scuola e SAE: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilità, dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in € 980.821,00, comprensivi dei costi relativi alle procedure di esproprio”*,

per un importo complessivo pari a euro 4.399.356,78;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Accumoli, dall'USR Lazio e dalla struttura del Sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente Ordinanza;

Ritenuto di consentire la possibilità di unire i due interventi sopramenzionati ricompresi nelle sopra menzionate ordinanze in un intervento unitario potendo utilizzare in modo parimenti unitario l'importo complessivo finanziato di € 4.399.356,78;

Visto il comma 4 dell'articolo 107 del TURP che prevede, in alternativa al piano attuativo, “Per la ricostruzione di centri urbani, o parti di essi, che necessitino di interventi quali l'integrale ripristino di opere di urbanizzazione e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni, delocalizzazioni di più edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, ivi compresi quelli volti al recupero delle aree interessate da insediamenti di emergenza”, l'approvazione di un piano-progetto di ricostruzione ai sensi dell'art.19 del d.P.R. n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale”;

Ritenuto necessario, allo scopo di favorire ed accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione, per la redazione e l'approvazione del piano-progetto, disporre le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione:

a) il PSR ed il suo aggiornamento, assolve alle funzioni del documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 41 e art. 3 Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari all'approvazione del Piano-Progetto e alla realizzazione degli interventi in esso contenuti, avviene per tramite della Conferenza di Servizi Speciale di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 2021, la cui positiva conclusione produce gli effetti giuridici previsti dall'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi ricompresi nel piano progetto sono consentiti anche in deroga alle norme di tutela del paesaggio disciplinate dal Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lazio previo parere preventivo e vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura territorialmente competente, da rendersi nell'ambito della Conferenza di Servizi Speciale;

Considerato che ai fini della realizzazione del piano-progetto unitario e delle opere pubbliche da questo previste, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori, e per ragioni di coordinamento con le azioni amministrative già avviate per altri interventi di ricostruzione nel medesimo comune di Accumoli si ritiene di estendere l'applicazione delle le modalità attuative previste

dall'Ordinanza Speciale n. 17 del 2021 e dall'Ordinanza Speciale n. 85 del 2024, che disciplinano la ricostruzione nel Comune di Accumoli, anche in termini di Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative, Conferenza di servizi speciale e Collegio Consultivo Tecnico;

Considerato, inoltre, che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Vista altresì la nota dell'USR Lazio, acquisita agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. CGRTS-0041518-A-27/10/2025 con la quale, a seguito di approfondimenti progettuali, si comunica la nota del Comune di Accumoli inerente la "Richiesta di finanziamento sisma per danni subiti dalla Sorgente Fonticelle", in quanto quest'ultima si presenta come inagibile con rischio esterno, e si richiede un contributo per l'intervento di *"Demolizione e ricostruzione della struttura con realizzazione di pali di fondazione, risistemazione recinzione, messa in sicurezza del pendio e consolidamento strada di accesso"* per un importo pari a Euro 321.500,40, al fine di garantire la distribuzione dell'acqua sia ad Accumoli capoluogo che alle numerose frazioni;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Accumoli, dall'USR Lazio e dalla struttura del Sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente Ordinanza;

Ritenuto necessario procedere al richiesto intervento al fine di garantire la distribuzione dell'acqua ad Accumoli capoluogo e alle frazioni limitrofe e, per l'effetto, di finanziare il relativo importo pari a Euro 321.500,40, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza speciale n. 17 del 2021, inserendo dopo il punto 17, il punto 17-bis "frazione di Terracina - Ricostruzione dell'edificio a servizio della sorgente Fonticelle, importo previsionale di spesa stimato pari a € 321.500,40";

Ritenuto di aggiornare di conseguenza le clausole finanziarie delle menzionate ordinanze;

Vista l'Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante *"Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo"*, e in particolare l'Allegato A, ID 30, che individua l'intervento *"Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco"* in Comune di Accumoli, finanziato per un importo pari a Euro 3.328.000,00;

Considerata l'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante *"Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli"*;

Considerata l'Ordinanza speciale n. 85 del 6 agosto 2024 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 *"Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del Centro Storico di Accumoli"*;

Considerata la nota dell'USR Lazio acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-

0036107-A-19/09/2025, con cui si chiede il trasferimento dell'intervento in oggetto nell'ambito dell'Ordinanza Speciale n. 17 del 2021 per garantire una maggior coerenza dell'intervento con il programma unitario previsto dalla suddetta Ordinanza Speciale n. 17/2021 e per l'opportunità di favorire una realizzazione coordinata, programmata e semplificata degli interventi pubblici ricompresi e necessari alla ricostruzione del centro storico di Accumoli;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di stralciare dall'Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, Allegato A, l'intervento ID 30 "*Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco*" in Comune di Accumoli e di inserire nell' Ordinanza Speciale n. 17/2021, all'art. 2, comma 2, un punto n. 9-bis), recante "*Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco, importo previsionale di spesa € 3.328.000,00*";

Ritenuto altresì, per l'effetto, di aggiornare la clausola finanziaria della menzionata ordinanza;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24.11.2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nei territori facenti parte dei comuni oggetto delle ordinanze speciali modificate con la presente, tutti interventi che rivestono carattere di indifferibilità e urgenza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria, nonché con il Presidente della Regione Abruzzo, con nota prot. CGRTS-0051955-A-30/12/2025,

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 con riguardo al Comune di Amatrice)

1. Con riguardo agli interventi in Comune di Amatrice di cui all'Ordinanza Speciale n. 42 del 31

dicembre 2022, identificati all'articolo 1, comma 1, lettera a), "n. 32 Interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in 34 frazioni, per un importo complessivo stimato di € 36.414.250,00", all'articolo 1, comma 1, lettera d) "n. 5 Interventi per la messa in sicurezza di dissesti di versante nelle frazioni di Aleggria, Cornillo nuovo, Prato, Poggio Vitellino, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di € 2.400.000,00" e all'articolo 1, comma 1, lettera f), "n. 32 Interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in 40 frazioni, n. 1 intervento per il ripristino del cimitero nella frazione di Retrosi, e n. 1 intervento per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico frazioni di Casale di Sopra e Casale di Sotto, per un importo complessivo stimato di € 29.380.449,86" è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a Euro 25.418.263,23.

2. Il contributo complessivo degli interventi di cui al comma 1, pari a Euro 91.002.963,09 trova copertura come segue:

a) Euro 65.794.699,86 a valere sull'Ordinanza Speciale n. 42 del 2022;

b) Euro 25.418.263,23 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, quale incremento fondi dell'Ordinanza Speciale n. 42 del 2022.

3. L'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 viene modificata nei seguenti termini:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a), è sostituito come segue: "*n. 65 Interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in 60 frazioni, per un importo complessivo stimato di € 87.398.463,09*";
- l'articolo 1, comma 1, lettera f), è sostituito come segue: "*n. 1 intervento per il ripristino del cimitero nella frazione di Retrosi, e n. 1 intervento per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico frazioni di Casale di Sopra e Casale di Sotto, per un importo complessivo stimato di € 3.604.500,00*";
- l'articolo 1, comma 1, lettera d) è sostituito come segue: "*n. 5 Interventi per la messa in sicurezza di dissesti di versante nelle frazioni di Aleggria, Cornillo nuovo, Prato, Poggio Vitellino, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di € 2.610.000,00*";
- nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 1, l'importo "€ 87.498.728,86" è sostituito con l'importo "€ 112.916.992,09";
- l'articolo 10, comma 1, è sostituito come segue: "*1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 123.550.598,82, di cui € 10.633.606,73 per maggiori oneri relativi agli interventi già finanziati con l'ordinanza speciale n. 2 del 2021 e € 112.916.992,09 per gli interventi previsti all'articolo 1 nelle frazioni del Comune di Amatrice. La spesa per i suddetti interventi trova copertura quanto a € 25.713.823,00 all'interno delle risorse già stanziato con l'Ordinanza n. 129 del 2022 e quanto a € 28.820.449,86 all'interno delle risorse già stanziato con l'Ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa, quantificata complessivamente in € 69.016.325,96 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità*";
- l'Allegato 1 alla presente Ordinanza speciale, contenente l'elenco degli interventi, va a sostituire

l'allegato A alla relazione istruttoria di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022.

Articolo 2

(Modifiche e incrementi dell'Ordinanza speciale n. 112 del 11 aprile 2025 con riguardo al Comune di Amatrice)

1. L'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante *“Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice”*, è modificata come segue:

(a) l'articolo 1, comma 1, lettera c) è modificato nei seguenti termini: *“intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico e sistemazione dell'area limitrofa, importo stimato pari a 11.210.000,00 euro”*, con un incremento dell'importo finanziato pari a Euro 5.960.000,00”, autorizzato a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023, quale incremento dell'Ordinanza speciale n. 112 del 2025:

- (iv) l'articolo 8 è modificato come segue *“1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di Euro 23.540.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016”*.

Articolo 3

(Modifiche alle Ordinanze speciali n. 38 del 23 dicembre 2022 e n. 56 del 27 luglio 2023 con riguardo al Comune di Accumoli)

1. Dopo l'articolo 6-bis dell'Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, come già modificato dall'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023, sono aggiunti i seguenti articoli:

“Articolo 6-ter

(Procedure per la ricostruzione in delocalizzazione tramite Piano-Progetto)

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), che prevedono la ricostruzione in delocalizzazione della frazione di San Giovanni e di alcuni edifici del capoluogo di Accumoli e necessitano di nuove opere di urbanizzazione integrale e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni e delocalizzazioni di più edifici, può anche avvenire tramite la redazione di un Piano-Progetto ai sensi del quarto comma dell'art. 107 Testo Unico della Ricostruzione Privata, da approvarsi ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato il pubblico interesse, nell'area. Tali interventi possono essere realizzati in modo unitario ed in un'unica area urbana con ricostruzione pubblica, in uno o più lotti, e per essi è ammesso l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione di cui al successivo comma 8. In tali casi, le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi possono essere

utilizzate in modo unitario.

2. Il Piano-Progetto di cui al comma 1 identifica gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo nelle oggetto di riassetto urbanistico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; identifica, altresì, la realizzazione e/o rifunzionalizzazione degli edifici pubblici che andranno a costituire rilevante riferimento quanto a configurarsi perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena ricostruzione del borgo in delocalizzazione.

3. Il Piano-Progetto di cui al comma 1 opera un intervento integrato, che contempera un coordinamento del ripristino delle funzionalità pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonché gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico piano-progetto di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, il borgo alla popolazione.

4. Allo scopo di favorire e accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione ed in relazione alla necessità di definire un assetto del nuovo insediamento adeguato alle esigenze della comunità e compatibile con i caratteri e vincoli del contesto paesaggistico, il Piano-Progetto di cui al comma 1 può intervenire sulle modalità di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 189 del 2016.

5. Il Piano-Progetto di cui al comma 1 presenta i seguenti contenuti minimi: perimetrazione ed inquadramento territoriale ed urbanistico delle aree interessate, relazioni illustrative, specialistiche e di settore riguardanti la conformità alla pianificazione sovraordinata, compatibilità geologica di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 2001, verifica preliminare di interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, e Allegato I.8 del decreto legislativo n. 36 del 2023, piano particellare con elenco delle aree da acquisire e cedere, disegno di suolo, nuove destinazioni, ricomposizione fondiaria, planivolumetrico, regole tipo-morfologiche, edilizie, ecologiche, per la ricostruzione, standard urbanistici e stima dei costi. Il Piano-Progetto comprende, altresì, la progettazione a livello di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 delle opere pubbliche previste per l'urbanizzazione, quali: opere di sostegno e consolidamento dei suoli, reti tecnologiche e sottoservizi, viabilità, parcheggi, altri spazi pubblici, percorsi pedonali, aree verdi attrezzate e sistemazioni paesaggistiche, servizi e attrezzature pubbliche, e illuminazione pubblica.

6. L'accertamento del consenso dei proprietari e la delega al Comune alla ricostruzione pubblica di edifici privati eventualmente ricompresi nel Piano-Progetto, di cui all'ultimo periodo dell'art. 107, comma 4, del Testo Unico della Ricostruzione Privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 2022, avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo 6-quater.

7. Allo scopo di favorire ed accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione, per la redazione e l'approvazione del

Piano-Progetto, di cui al comma 1, sono disposte le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione:

- a) il PSR ed il suo aggiornamento, assolve alle funzioni del documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 41 e art. 3 Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;*
- b) l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari all'approvazione del Piano-Progetto e alla realizzazione degli interventi in esso contenuti, avviene per tramite della Conferenza di Servizi Speciale di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 2021, la cui positiva conclusione produce gli effetti giuridici previsti dall'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;*
- c) fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di cui all'articolo 1 sono consentiti anche in deroga alle norme di tutela del paesaggio disciplinate dal Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lazio previo parere preventivo e vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura territorialmente competente, da rendersi nell'ambito della Conferenza di Servizi Speciale di cui alla precedente lettera b.*

8. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e delle opere pubbliche da questi previste, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

(i) si applicano le modalità attuative previste dall'Ordinanza Speciale n. 17 del 2021 e dall'Ordinanza Speciale n. 85 del 2024, che disciplinano la ricostruzione nel Comune di Accumoli, anche in termini di Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative, Conferenza di servizi speciale e Collegio Consultivo Tecnico.

(ii) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

(iii) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

Articolo 6-quater

(Accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica)

1. L'accertamento di cui all'articolo 6-ter, comma 6, è effettuato tramite una o più delibere del consiglio comunale di Amatrice, da adottare sulla base del Programma Straordinario di Ricostruzione aggiornato del centro storico di Amatrice di cui in premessa.

2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticità ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi:

a) una planimetria in scala 1:2000, o maggiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica unitaria, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica;

b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti;

c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione o che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica, anche ai sensi dell'articolo 6 dell'Ordinanza Speciale n. 42 del 2022, nonché dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica unitaria;

d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b);

e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema:

1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime;

2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma;

3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lett. a) e b), con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo 42/2004;

g) la preventiva definizione di consorzi obbligatori ai sensi dell'articolo 11, commi 9, 10 e 11, del decreto legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica, alle condizioni previste dallo "Schema di contratto della ricostruzione pubblica", che sarà reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti;

h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualità architettonica, in coerenza con il Programma Straordinario di Ricostruzione adottato o in via di adozione.

3. Le delibere, di cui al comma precedente, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del Sub-Commissario e dell'USR Lazio, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, e sono tempestivamente trasmesse agli stessi."

Articolo 4

(Modifiche all'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 con riguardo al Comune di Accumoli)

1. Per l'intervento di cui all'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022, recante *“Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo”*, individuato con ID 30, *“Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco”* in Comune di Accumoli, finanziato per un importo pari a Euro 3.328.000,00, si autorizza il trasferimento dell'intervento nell'ambito dell'Ordinanza Speciale n. 17 del 15 luglio 2021.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, l'intervento in oggetto è stralciato dall'Ordinanza commissariale n. 129 del 2022 e all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza Speciale n. 17 del 2021, dopo il punto n. 9) è inserito il punto n. 9-bis), recante *“Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco, importo previsionale di spesa € 3.328.000,00”*.
3. All'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza Speciale n. 17 del 2021, dopo il punto n. 17) è inserito il punto n. 17-bis), recante *“frazione di Terracina - Ricostruzione dell'edificio a servizio della sorgente Fonticelle, importo previsionale di spesa stimato pari a € 321.500,40”*
3. L'articolo 15 dell'Ordinanza speciale n. 17 del 2021 è modificato nei seguenti termini: *“1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 51.139.974,18. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, punti 1), 7) e 11) della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad € 2.5000.000,00 all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad € 580.000,00 all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 105 del 2020; la spesa per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 2, n. 9-bis) trova copertura, quanto a € 3.328.000,00, nell'Ordinanza speciale n. 129 del 2022; la spesa per gli ulteriori interventi di cui all'articolo 2, comma 2, per complessivi € 26.256.852,40, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità”*.

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente Ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 31.699.763,63 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24.11.2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

Articolo 6

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in

vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

CGRTS-0051949-A-30/12/2025

ORDINANZA SPECIALE MODIFICHE E INCREMENTI AMATRICE E ACCUMOLI

Allegato 1



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Dicembre 2025

RELAZIONE ISTRUTTORIA
MODIFICHE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLE
OS 112/2025, OS 17/2021, OS 38/2022, OS 56/2023, OS 62/2023

Sommario

1	O. S. n.112/2025 – Parcheggio Multipiano	2
2	O. S. n. 17/2021 - Interventi di messa in sicurezza Sorgente fonticelle nel comune di accumoli.....	4
2.1	premess.....	4
2.2	contesto e opere	4
3	O.S. n. 38/2022 - DELOCALIZZAZIONE DELLE FRAZIONI "SAN GIOVANNI" E "COLLE DEI VENTI" DI ACCUMOLI	9
3.1	Contesto e Opere	9
3.2	Criticità e Urgenza.....	10
3.3	Disposizioni.....	11
3.4	Stima dei Costi.....	13
4	O. S. n. 42/2022 – 62/2023 – Rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel comune di amatrice e per le frazioni di macchia e macchiola nel comune di accumoli	14
4.1	premess.....	14
4.2	contesto e opere	14
5	O. S. n. 42/2022 - Consolidamento del versante a monte località Pinaco-Afranca.....	17
6	Conclusioni.....	18



1 O. S. N.112/2025 – PARCHEGGIO MULTIPIANO

L'intervento di realizzazione di un parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso Sud al centro storico di Amatrice, CUP C71B25000110001, risulta ricompreso all'art. 1, co. 1, lett. c), nel complesso degli interventi di particolare criticità ed urgenza individuati nell'Ordinanza Speciale n. 112 dell'11 aprile 2025, ex art. 11 co. 2 del decreto-legge 76/2020, con un importo di finanziamento programmato di € 5.250.000,00.

L'intervento è stato successivamente ricompreso come previsione programmatica negli elaborati aggiornati del PSR Amatrice centro storico approvati con la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18/07/2025 ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TURP.

In particolare, nel suddetto PSR si rileva che l'area interessata dalla realizzazione del parcheggio multipiano è caratterizzata dalla presenza di particolari componenti urbane storiche, da una singolare conformazione morfologica e connotazione paesaggistica, nonché da aree limitrofe che, per le conseguenze del sisma o per lo stato attuale in cui versano, richiedono un ridisegno, rappresentando un'opportunità di trasformazione per una complessiva operazione di rigenerazione urbana.

Su tale base programmatica, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, quale soggetto attuatore dell'intervento, con nota acquisita agli atti con prot. CGRTS-42754 del 3 novembre 2025 ha proposto l'estensione dell'intervento di costruzione del nuovo parcheggio multipiano all'area limitrofa.

L'intervento, infatti, nell'ambito del contesto di rigenerazione urbana, collabora al perseguimento di obiettivi significativi quali:

- la valorizzazione paesaggistica di una nuova quinta del centro storico di Amatrice, che vedrà il complesso di San Francesco e dell'ex Chiesa ottagonale acquisire particolare rilievo;
- il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità pedonale del centro storico;
- il rafforzamento del sistema ricettivo del centro storico in termini di sosta.

Considerata la peculiare configurazione geomorfologica del sito che comporta il rimodellamento per garantire il corretto inserimento paesaggistico della struttura e la prossimità ad un altro parcheggio pubblico ad una quota superiore, si è palesata l'opportunità di riqualificare e realizzare un nuovo sistema degli spazi pubblici, costituito da aree verdi e percorsi pedonali di fruizione e connessione urbana, determinando una nuova morfologia del margine meridionale del centro urbano.

In particolare il parcheggio multipiano rimarrà al di sotto della quota del centro storico, in un'area già morfologicamente depressa perché chiusa su tre lati garantendo il minimo impatto visivo; esso sarà accessibile dalla rotatoria della nuova viabilità sud e costituirà un'importante area di sosta per la fruizione diretta del centro storico e di via Saturnino Muzii dove sono previste importanti funzioni quali l'Istituto di formazione Alberghiera, l'Auditorium della Laga, la "Casa della Montagna", la caserma dei Carabinieri, il Parco Comunale nonché l'attuale, seppur temporanea, sede Comunale.

Il parcheggio sarà dimensionato per accogliere fino a 102 posti auto, con una struttura che si porterà, in sommità, alla quota dell'attuale camminamento esterno alle mura del centro storico; sarà costituito da tre

piani dei quali due coperti; il terzo piano resterà scoperto e potrà essere adibito interamente o in parte a piazza.



LEGENDA:



Area oggetto di intervento

In relazione a questa nuova configurazione del parcheggio multipiano da realizzare., soggetto attuatore a valutato, sulla base dei prezzi correnti per questa tipologia di opere, un necessario incremento di € 5.960.000,00 del finanziamento già disposto e rideterminato in circa 3 anni il tempo complessivamente necessario per il completamento dell'opera.

La stima del costo dell'intervento definita dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio è sinteticamente riportata nella tabella seguente:

Costo stimato dell'intervento	
Importo lavori	8.407.500,00 €
Totale somme a disposizione	2.802.500,00 €
Totale costo intervento	11.210.000,00 €
Importo finanziato con O.S. 112/2025	5.250.000,00 €
Importo da finanziare	5.960.000,00 €



2 O. S. N. 17/2021 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SORGENTE FONTICELLE NEL COMUNE DI ACCUMOLI

2.1 PREMESSA

L'intervento riguarda la messa in sicurezza della Sorgente "Fonticelle", ubicata nel Comune di Accumoli, frazione di Terracina, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016. L'opera presenta le caratteristiche degli interventi di particolare criticità e urgenza previsti nell'ambito delle ordinanze speciali commissariali emanate ai sensi del D.L. n. 189/2016 e successive modifiche e integrazioni, e trova fondamento normativo nell'articolo 11, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, che attribuisce al Commissario Straordinario la facoltà di individuare, con propria ordinanza, interventi e opere urgenti anche relativi alla ricostruzione dei centri storici e delle infrastrutture dei Comuni colpiti dal sisma.

La progettazione e l'attuazione dell'intervento sono inquadrare nel perimetro applicativo del Testo Unico della Ricostruzione Privata, approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., che definisce criteri, modalità e limiti di finanziamento per gli interventi di riparazione, ricostruzione e adeguamento sismico degli edifici danneggiati. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio (USR) Lazio, con nota acquisita agli atti con prot. 41518 del 27/10/2025 ha trasmesso parere di congruità favorevole all'ammissibilità al finanziamento per il Comune di Accumoli, individuato quale soggetto attuatore dell'intervento ed ente proprietario del bene.

2.2 CONTESTO E OPERE

La sorgente "Fonticelle" costituisce un'opera di particolare interesse strategico per la collettività, in quanto parte integrante della rete acquedottistica comunale attualmente gestita dalla società Acqua Pubblica Sabina S.p.A., valutato come edificio in classe d'uso IV (interesse strategico) ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 e Deliberazione G.R. Lazio 23/07/2019 n. 493.

La tabella seguente riporta le località e i serbatoi serviti dalla sorgente Fonticelle:

Ai serbatoi, partitori e derivazioni in carico	A servizio dell'abitato di	Sorgente
Serb. Part. Accumoli	Accumoli Alto	SORGENTE FONTICELLE
	Accumoli Basso	
Serbatoio Accumoli nuovo	SAE Accumoli	
Part. S. Giovanni	S. Giovanni	
Serb. Villanova	Villanova	
Serb. Libertino	Libertino – Fonte del Campo SAE	
Serb. Part. Tino	Tino	



Linea Part. Accumoli-Tino	S.A.E. Frazione Tino	
Serb. Part. Terracino	Terracino	SORGENTE SPUGNALE- ACQUARO E FONTICELLE parte
Serb. Part. Cesaventre	Cesaventre	
	Collespada	
	Colleposta	
Serb. Part. Macchia	Macchia	
Serb. Part. Domo	Macchiola	SORGENTE SPUGNALE- ACQUARO E FONTICELLE parte

L'edificio di servizio, realizzato in calcestruzzo armato con sviluppo su un unico piano, ha subito danni significativi in conseguenza degli eventi sismici, con evidenti dissesti alle fondazioni, diffuse lesioni sulle strutture portanti e degrado delle armature. Inoltre, la presenza di un versante incombente ha determinato condizioni di rischio esterno aggiuntivo, con potenziale pericolo di crolli e scivolamenti di materiale roccioso a ridosso della struttura.

La scheda di rilevamento danni Aedes n. 28236 del 21/10/2016 ha attribuito all'edificio un esito di agibilità E, con ulteriore classificazione F per rischio esterno, attestando quindi l'inagibilità totale e la necessità di interventi di messa in sicurezza. La perdita di funzionalità della sorgente ha comportato criticità nel servizio di distribuzione dell'acqua al capoluogo di Accumoli e alle frazioni, rendendo urgente l'attivazione di un intervento di ricostruzione e consolidamento volto a ripristinare condizioni di sicurezza e continuità operativa.

Nella tabella seguente è riportato il riferimento alle schede AeDES che ne hanno accertato il danno, le superfici utili dei singoli edifici ed il livello di danneggiamento dichiarato, l'importo richiesto a finanziamento per ciascun edificio/complesso di edifici e l'incidenza del costo al metro quadrato di superficie utile:

SORGENTE FONTICELLE	AEDES	Superficie utile (m ²)	Incidenza €/ m ²	
EDIFICIO	E – edificio inagibile	Stimata 30 m ²	1.800,00	54.000,00 €
PENDIO STRADA	E F- edificio inagibile per rischio esterno	Sup. Catastale part. 301 – 780 m ²	342,94	267.500,40 €
			TOTALE	321.500,40 €

L'intervento proposto prevede la demolizione e ricostruzione del manufatto esistente, con realizzazione di pali di fondazione per la stabilizzazione del terreno e la prevenzione di ulteriori cedimenti. Sono previste inoltre opere di risistemazione della recinzione perimetrale, di messa in sicurezza del pendio sovrastante mediante opere di contenimento e drenaggio, e di consolidamento della strada di accesso alla sorgente, finalizzate a garantire la piena funzionalità e accessibilità del sito.



Dal punto di vista tecnico, l'intervento prevede l'applicazione di intonaco armato interno ed esterno alla struttura, la realizzazione di micropali per il contrasto ai cedimenti di fondazione, la cucitura delle lesioni e il trattamento delle barre d'acciaio scoperte con ripristino dello strato di copriferro. È prevista inoltre la impermeabilizzazione della copertura e il rifacimento delle finiture interne ed esterne. Le opere di consolidamento del pendio e di sistemazione della viabilità di accesso completano l'intervento, assicurando la durabilità e la sicurezza del sito nel lungo periodo.





Sotto il profilo economico, per edifici classificati con livello operativo L4, il costo parametrico di riferimento aggiornato con Ordinanza Commissariale n. 222 del 31 gennaio 2025 è pari a € 1.825,00/mq IVA esclusa. Per le opere accessorie di messa in sicurezza del pendio e della strada di accesso, non essendo previsto un parametro unitario specifico, è stato assunto un valore di € 400,00/mq IVA esclusa. L'importo complessivo richiesto a finanziamento ammonta a € 321.500,40, risultando inferiore al limite massimo eleggibile e pertanto conforme alle disposizioni del Testo Unico della Ricostruzione Privata di cui alla O.C. n. 130/2022 e successive modifiche e integrazioni.

La stima del costo dell'intervento definita dal Comune di Accumoli è sinteticamente riportata nella tabella seguente:

Costo stimato dell'intervento	
Importo lavori	195.500,00 €
Totale somme a disposizione	126.000,40 €
Totale costo intervento da finanziare	321.500,40 €

Non risultano presenti vincoli paesaggistici o puntuali tali da consentire incrementi dei costi parametrici, come previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 116 del 6 maggio 2021. L'intervento, pertanto, risulta compatibile con il quadro normativo vigente e con le finalità di tutela del territorio e del patrimonio edilizio strategico danneggiato dagli eventi sismici.



Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, delle verifiche tecniche e delle valutazioni di congruità economica effettuate, si ritiene che l'intervento di demolizione e ricostruzione della Sorgente "Fonticelle" nel Comune di Accumoli soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata, nonché i criteri di urgenza e criticità propri delle opere strategiche destinate a garantire la sicurezza e la continuità dei servizi essenziali.

L'intervento in esame, per la sua valenza strategica e per il contributo alla resilienza delle infrastrutture essenziali del territorio, rappresenta un'azione prioritaria nel percorso di ricostruzione e di messa in sicurezza delle opere pubbliche e private danneggiate dal sisma del 2016 nella Regione Lazio.

Si propone pertanto l'inserimento dell'intervento nell'ambito di applicazione dell'Ordinanza Speciale n. 17/2021, con la possibilità di accedere alle relative procedure accelerate e semplificate.



3 O.S. N. 38/2022 - DELOCALIZZAZIONE DELLE FRAZIONI “SAN GIOVANNI” E “COLLE DEI VENTI” DI ACCUMOLI

3.1 CONTESTO E OPERE

L'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, con nota acquisita agli atti con prot. 43520 del 6 novembre 2025, ha inviato richiesta per l'emanazione di apposita ordinanza finalizzata a dare attuazione alla delocalizzazione della frazione di San Giovanni e di alcuni edifici provenienti dal centro storico, nell'area denominata “Colle dei Venti”, individuata con la nuova proposta di PSR, di cui alla Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 02/05/2025 avente ad oggetto “Aggiornamento PSR vigente propedeutico all'avvio del Piano progetto unitario dell'ambito territoriale denominato “Colle dei Venti””.

L'Ordinanza Speciale n. 85 del 6 agosto 2024, “*Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del Centro Storico di Accumoli*”, che recepisce gli esiti dello “Studio per Progetto Unitario di Ricostruzione del Centro Storico di Accumoli”, individua già l'ambito denominato “Colle dei Venti” come area destinata ad accogliere la delocalizzazione di alcuni edifici. Su questa base, il Comune di Accumoli, con delibera consiliare n. 15 del 02/05/2025, ha formulato una nuova proposta di “area di atterraggio” per la frazione di San Giovanni e per alcuni edifici posti ai margini del centro storico. Tale proposta deriva dalle criticità emerse negli approfondimenti successivi all'ipotesi iniziale prevista dal PSR vigente, il cui aggiornamento è attualmente in fase di perfezionamento da parte della Conferenza Permanente.

La ricostruzione nella nuova area di atterraggio deve inserirsi in un quadro di piena compatibilità con i valori architettonici, storici e ambientali che caratterizzano il territorio. Al tempo stesso, è necessario che l'impostazione progettuale sia coerente con i principi dell'architettura ecosostenibile, dell'efficientamento energetico e della minimizzazione degli impatti sul paesaggio. In quest'ottica, l'individuazione degli interventi non può essere affrontata come una semplice sequenza di opere autonome, ma deve basarsi sul principio dell'armonizzazione tra interventi pubblici e privati, considerati parti complementari di un'unica visione coerente e unitaria. Le opere pubbliche sono da considerarsi prodromiche e strettamente connesse alla ricostruzione privata.

Risulta essenziale definire con chiarezza quali interventi pubblici debbano essere considerati prioritari, poiché indispensabili per garantire la dotazione urbanistica e i servizi primari necessari alla riedificazione nella nuova area di atterraggio. L'obiettivo è assicurare un'adeguata autonomia funzionale sin dalle prime fasi di realizzazione. Il perseguimento di tale obiettivo richiede un approccio integrato, capace di coordinare la tempestiva costruzione degli edifici privati con la contestuale disponibilità dei servizi pubblici essenziali, nella consapevolezza che solo una reale sinergia tra queste componenti potrà assicurare condizioni di vita dignitose alla popolazione e favorire il pieno reinsediamento della comunità.

Complementare alla realizzazione dei servizi primari è inoltre la necessità di rigenerare e rifunionalizzare gli edifici destinati a costituire i poli di riferimento della vita sociale, economica e culturale del nuovo insediamento.



Il carattere di permeabilità e interazione tra spazio pubblico e spazio privato, insieme alla necessità di garantire un assetto insediativo adeguato ai bisogni della comunità e compatibile con i vincoli paesaggistici, rende opportuno intervenire sulle modalità di definizione degli aggregati edilizi e sulla composizione dei consorzi previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'obiettivo è favorire, semplificare e accelerare il processo di ricostruzione unitaria, sia sotto il profilo della progettazione sia sotto quello dell'esecuzione, evitando frammentazioni o ritardi che comprometterebbero il buon esito dell'intervento.

L'area proposta denominata "Colle dei Venti", in prossimità dell'area SAE di Accumoli capoluogo, risulta già in parte dotata di sottoservizi e facilmente raggiungibile dall'abitato storico di Accumoli. Questa prossimità ai vari servizi e al patrimonio storico-culturale offerti dal centro storico, porterebbe notevoli benefici ai residenti di San Giovanni, contestualmente offrendo vantaggi economici e risparmio dei costi di gestione comunali.

3.2 CRITICITÀ E URGENZA

L'Ordinanza Speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ha qualificato la ricostruzione della frazione di San Giovanni come intervento di particolare complessità, richiedente l'adozione di strumenti tecnici e giuridici innovativi. Tale complessità è confermata anche dai processi di ricostruzione già avviati per il centro storico di Accumoli e per le aree di delocalizzazione, disciplinati dalle Ordinanze Speciali nn. 17/2021, 38/2022, 56/2023, 65/2023 e 85/2024. Questi interventi, articolati in ricostruzione pubblica di edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture e spazi urbani, nonché in ricostruzione privata di aggregati edilizi e edifici singoli, evidenziano la necessità di un approccio unitario e coordinato al fine di monitorare e gestire la fattibilità tecnica, economica e amministrativa dell'intero progetto, garantendo al contempo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare la massima trasparenza e condivisione delle scelte progettuali.

La ricostruzione della frazione di San Giovanni e la delocalizzazione di alcuni edifici dal centro storico di Accumoli in località "Colle dei Venti" presentano infatti criticità di natura tecnica, economica e amministrativa, legate alla necessità di coordinare opere pubbliche e private con impatti significativi sulla morfologia del suolo e sulla riconfigurazione degli spazi urbani. Inoltre, l'intervento deve rispondere alle attuali esigenze della comunità, garantendo la funzionalità e la vivibilità degli spazi pubblici e privati, nonché l'adeguamento del vigente Piano di Ricostruzione (PSR) per consentire la realizzazione di un intervento unitario, anche in variante allo strumento urbanistico generale.

La laboriosità dell'operazione, dovuta innanzitutto allo stato attuale del sito, per la predisposizione delle aree per la ricostruzione degli edifici, per la realizzazione delle urbanizzazioni e la formazione degli spazi pubblici, è tale da richiedere la unitarietà della progettazione e della realizzazione di tutte le opere necessarie, anche al fine di meglio coordinare le attività di cantiere e ridurre al massimo ogni tipo di interferenza. Per questo motivo, la definizione dell'area di ricollocazione, ai fini di realizzare una porzione di tessuto a completamento dell'isolato, secondo i principi insediativi del centro storico, e degli annessi spazi pubblici, si propone come modalità attuativo il ricorso al Piano/Progetto ai sensi dell'art.107 del TURP,



predisposto dal soggetto attuatore che sarà individuato mediante apposita Ordinanza Speciale che disporrà anche la specifica disciplina di ricostruzione.

Per tale ragione si ritiene opportuno procedere con la redazione di un piano-progetto di ricostruzione ai sensi del quarto comma dell'art. 107 TURP dell'ambito territoriale individuato per la ricollocazione degli immobili sopra descritti, previo aggiornamento del vigente PSR, che evidenzia il vantaggio rilevante di procedere alla ricostruzione degli anzidetti edifici pubblici e privati nell'ambito di un intervento unitario di iniziativa pubblica comprendente le opere incidenti sulla morfologia del suolo, la riconfigurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali che rispondano alle esigenze attuali della comunità.

Attesa la complessità dei processi di ricostruzione delineati per la configurazione delle aree di ricollocazione, che si articola in interventi di ricostruzione pubblica di edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture e spazi urbani e interventi di ricostruzione privata di aggregati edilizi ed edifici singoli, si ritenuto opportuno che la fattibilità di detto intervento unitario, che le norme vigenti configurano anche a carattere pubblico, venga ad essere preventivamente valutata e accertata in termini di tecnici, economici ed amministrativi.

3.3 DISPOSIZIONI

Occorre pertanto ampliare le previsioni dell'Ordinanza speciale n. 38/2022 prevedendo specifiche procedure per la ricostruzione in delocalizzazione tramite Piano-Progetto.

La realizzazione degli interventi che prevedono la ricostruzione in delocalizzazione della frazione di San Giovanni e di alcuni edifici del capoluogo di Accumoli e necessitano di nuove opere di urbanizzazione integrale e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni e delocalizzazioni di più edifici, risulta vantaggioso possa avvenire tramite la redazione di un Piano-Progetto ai sensi del quarto comma dell'art. 107 Testo Unico della Ricostruzione Privata, da approvarsi ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato il pubblico interesse, nell'area.

Tali interventi possono essere realizzati in modo unitario ed in un'unica area urbana con ricostruzione pubblica, in uno o più lotti, e per essi è ammesso l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione di cui al successivo comma 8. In tali casi, le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi possono essere utilizzate in modo unitario.

Il Piano-Progetto deve identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo nelle oggetto di riassetto urbanistico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; identifica, altresì, la realizzazione e/o rifunzionalizzazione degli edifici pubblici che andranno a costituire rilevante riferimento quanto a configurarsi perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena ricostruzione del borgo in delocalizzazione.



Con il Piano-Progetto si opera un intervento integrato, che contempera un coordinamento del ripristino delle funzionalità pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonché gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico piano-progetto di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, il borgo alla popolazione;

Allo scopo di favorire e accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione ed in relazione alla necessità di definire un assetto del nuovo insediamento adeguato alle esigenze della comunità e compatibile con i caratteri e vincoli del contesto paesaggistico, è necessario che il Piano-Progetto possa intervenire sulle modalità di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 189 del 2016.

Il Piano-Progetto dovrà presentare i seguenti contenuti minimi: perimetrazione ed inquadramento territoriale ed urbanistico delle aree interessate, relazioni illustrative, specialistiche e di settore riguardanti la conformità alla pianificazione sovraordinata, compatibilità geologica di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 2001, verifica preliminare di interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, e Allegato I.8 del decreto legislativo n. 36 del 2023, piano particellare con elenco delle aree da acquisire e cedere, disegno di suolo, nuove destinazioni, ricomposizione fondiaria, planivolumetrico, regole tipo-morfologiche, edilizie, ecologiche, per la ricostruzione, standard urbanistici e stima dei costi. Il Piano-Progetto comprende, altresì, la progettazione a livello di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 delle opere pubbliche previste per l'urbanizzazione, quali: opere di sostegno e consolidamento dei suoli, reti tecnologiche e sottoservizi, viabilità, parcheggi, altri spazi pubblici, percorsi pedonali, aree verdi attrezzate e sistemazioni paesaggistiche, servizi e attrezzature pubbliche, e illuminazione pubblica.

L'accertamento del consenso dei proprietari e la delega al Comune alla ricostruzione pubblica di edifici privati eventualmente ricompresi nel Piano-Progetto, di cui all'ultimo periodo dell'art. 107, comma 4, del Testo Unico della Ricostruzione Privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 2022, dovrà avvenire secondo le modalità di cui al successivo articolo 6-quater.

Allo scopo di favorire ed accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione, per la redazione e l'approvazione del Piano-Progetto, di cui al comma 1, potranno essere disposte le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione:

- a) il PSR ed il suo aggiornamento, assolve alle funzioni del documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 41 e art. 3 Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- b) l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari all'approvazione del Piano-Progetto e alla realizzazione degli interventi in esso contenuti, avviene per tramite della Conferenza di Servizi Speciale di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 2021, la cui positiva conclusione produce gli effetti giuridici previsti dall'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- c) fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di cui all'articolo 1 sono consentiti anche in deroga alle norme di tutela del paesaggio disciplinate dal Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lazio previo parere preventivo e vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle



Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura territorialmente competente, da rendersi nell'ambito della Conferenza di Servizi Speciale di cui alla precedente lettera b.

3.4 STIMA DEI COSTI

Non sono previste, all'attuale livello di definizione delle opere e di conoscenza dei siti, variazioni dei costi già stanziati per le delocalizzazioni nelle ordinanze n. 38/2022 e n. 56/2023.



4 O. S. N. 42/2022 – 62/2023 – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E COSTRUZIONE DEI COLLETTORI FOGNARI NEL COMUNE DI AMATRICE E PER LE FRAZIONI DI MACCHIA E MACCHIOLA NEL COMUNE DI ACCUMOLI

4.1 PREMESSA

Con nota acquisita con protocollo n. 46545 del 24 novembre 2025, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha richiesto un incremento al finanziamento di € 25.208.263,23 per il complesso di interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel comune di Accumoli, come previsto nell'Ordinanza Speciale n. 42 del 2022, come modificata ed integrata dall'Ordinanza Speciale n. 62 del 2023, al fine di procedere con le attività prodromiche all'affidamento dei lavori, i cui operatori economici sono già stati individuati tramite la procedura di Accordo Quadro.

Lo stesso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, soggetto attuatore degli interventi ha attestato la coerenza e la congruità della stima dei costi proposti, come risultanti dagli esiti delle progettazioni definitive già sviluppate e di seguito sintetizzata.

4.2 CONTESTO E OPERE

Il territorio di Amatrice si colloca in un contesto montano complesso, caratterizzato da forti dislivelli altimetrici, vallate profonde e piccoli nuclei abitativi sparsi. La conformazione geografica e la dispersione insediativa hanno reso storicamente difficile la gestione unitaria dei servizi fognari, affidata tradizionalmente a piccoli sistemi locali o a soluzioni autonome private.

Con l'Ordinanza Speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, recante "*Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'Ordinanza n. 2 del 2021*", come modificata dalle Ordinanze n. 56 del 27 luglio 2022 e n. 62 del 14 novembre 2023, sono state finanziate le opere di urbanizzazione delle frazioni.

Le frazioni del Comune interessate dalle opere di urbanizzazione sono suddivise in tre aree funzionali principali: Area Salaria: corrispondente al corridoio infrastrutturale principale lungo la SS4; Area Tronto: comprendente le frazioni lungo il fiume Tronto; Area Castellano: comprendente le frazioni lungo il fiume Castellano.

Con Determinazione n. 108/2025 si è conclusa la Conferenza dei Servizi Speciale (CDSS), approvando la nuova planimetria complessiva aggiornata a seguito dei sopralluoghi effettuati. La revisione ha portato a una razionalizzazione dei tracciati, con minori collettori e una riduzione complessiva di circa 31 km di condotte rispetto alla versione originaria, senza ridurre il servizio, ma concentrando gli interventi nelle aree dove la ricostruzione privata è più avanzata.

Dopo la Conferenza di Servizi Speciale e l'approvazione della nuova planimetria, sono state affidate le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche per la progettazione dei collettori principali.

Planimetria con Collettori Fognari finanziati e non finanziati

--- COLLETTORI FINANZIATI con OS 42/2022

--- COLLETTORI DA FINANZIARE


OO.UU. AMATRICE USR

--- DEPURATORE ESISTENTE

○ FRAZIONI INTERESSATE DALLE OO. UU.

--- OO.UU. AMATRICE CONDOTTE DA ISPEZIONARE E EVENTUALMENTE SOSTITUIRE

--- OO.UU. AMATRICE CONDOTTE ESISTENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE



Oltre alle condotte principali, il sistema comprende 30 impianti di sollevamento fognario, necessari per garantire la continuità idraulica e il corretto funzionamento del sistema di raccolta.

La valutazione economica è stata condotta sulla base di un costo parametrico di riferimento calcolato a ml per la costruzione dei collettori pari a € 430,00/ml, aggiungendo al suddetto parametro la percentuale del 35% a copertura delle somme a disposizione per spese tecniche, IVA e indagini specialistiche.

Il costo parametrico calcolato a ml per il rifacimento delle opere di urbanizzazioni all'interno delle frazioni è pari ad € 1.450,00/ml; al suddetto parametro è stata aggiunta la percentuale del 35% a copertura delle somme a disposizione per spese tecniche, IVA e indagini specialistiche;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di dovere provvedere a dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Amatrice, è individuata la necessità dell'incremento di € 25.208.263,23 per il completamento degli interventi così come meglio specificati nella seguente tabella, finalizzati in parte alla costruzione del nuovo collettore previsto nel Lotto n. 1 - Salaria ed in parte per il rifacimento delle opere di urbanizzazioni interne ad un primo gruppo di frazioni:



FRAZIONI/COLLETTORI	IMPORTO FINANZIAMENTO DA O.S. 42/2022	IMPORTO QE (IQE)	DA FINANZIARE (IF-IQE)
Frazione di Collegentile	766.750,00 €	1.972.321,32 €	1.205.571,32 €
Frazione di Sant'Angelo	1.120.000,00 €	3.504.483,00 €	2.384.483,00 €
Frazione di Sommati	1.969.950,86 €	2.400.000,00 €	430.049,14 €
Frazione di Torrita e Torritella	1.302.750,00 €	2.388.794,77 €	1.086.044,77 €
Frazione di SCAI e Varoni	1.314.200,00 €	6.500.000,00 €	5.185.800,00 €
Frazioni Di Ferrazza, Fiumatella, Francucciano, Rettrosi, Capricchia, Cossara, San Martino	2.973.350,00 €	10.400.000,00 €	7.426.650,00 €
Collettori Lotto 1 – Salaria	9.494.039,00 €	16.689.375,00 €	7.195.336,00 €
TOTALE	19.502.439,86 €	44.710.703,09 €	25.208.263,23 €

L'importo già finanziato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle frazioni riportate in tabella, attualmente in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva (approvata o in corso di approvazione), è pari a € 19.502.439,86 €. L'importo complessivamente previsto per la realizzazione delle medesime opere, sulla base dei quadri economici aggiornati in fase di progettazione definitiva e/o esecutiva, ammonta a € 44.710.703,09 €.

Ne consegue che l'importo aggiuntivo necessario per la copertura economica degli interventi delle opere di urbanizzazione è pari a € 25.208.263,23 €.



5 O. S. N. 42/2022 - CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE LOCALITÀ PINACO-AFRANCA

L'intervento di consolidamento del versante a monte in Località Pinaco-Afranca nel comune di Amatrice. CUP C76F22000340001, risulta ricompreso all'art. 1, co. 1, lett. d), nel complesso degli interventi di particolare criticità ed urgenza individuati nell'Ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre, ex art. 11 co. 2 del decreto-legge 76/2020, con un importo di finanziamento programmato di € 200.000,00.

Con la Determinazione n. A01755 del 20/08/2025, acquisita agli atti della Struttura Commissariale con nota prot. CGRTS-850946-A-27/08/2025, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto verificandone la congruità tecnico economica per un importo complessivo pari a € 410.000,00; con ciò riscontrando la necessità di dare copertura finanziaria all'incremento di € 210.000,00, come contributo ammissibile a valere sul "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" ai sensi dell'art. 10 co. 5 della citata O.S. n. 42/2022.

L'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, con nota acquisita agli atti con prot. CGRTS-50810 del 19 dicembre 2025 ha conseguentemente richiesto l' incremento di € 210.000,00 del finanziamento già concesso in Ordinanza.

La stima del costo dell'intervento definita dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio è sinteticamente riportata nella tabella seguente:

Costo stimato dell'intervento	
Totale costo intervento	410.000,00 €
Importo finanziato con O.S. 42/2022	200.000,00 €
Importo da finanziare a valere sul "Fondo di accantonamento per le O.S:"	210.000,00 €



6 CONCLUSIONI

Per quanto dettagliato nei capitoli precedenti, la ricostruzione delle opere pubbliche identificate nei Comuni di Amatrice e Accumoli riveste carattere di urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21.11.2020 per la rilevanza delle funzioni pubbliche da ripristinare, per le ricadute sul tessuto sociale e economico del territorio, per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici ed altri, pubblici e privati.

In relazione a queste peculiarità, la loro realizzazione risulta di particolare complessità e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici straordinari.

Il Sub Commissario

Ing. Fulvio M. Soccodato